



ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V “DON MILANI - DE MATERA”

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale
CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE
SCUOLA CAPOFILA CALABRIA AMBITO 0003
AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE**

Via De Rada - 87100 Cosenza ☎ tel. 0984 – 71856 fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785
e-mail csic8al008@istruzione.it - www.icdonmilanidemateracs.edu.it

REGOLAMENTO PER FISSARE I CRITERI E I LIMITI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 45 C. 2 D.I. 129/2018)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO il Regolamento d'Istituto;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per i beni informatici e la connettività.

ADOTTA

ai sensi dell'art. 45, Comma 2, del Decreto Interministeriale n. 129/2018 il seguente Regolamento, che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

ARTICOLO 1

Finalità e ambito di applicazione

Le Istituzioni Scolastiche hanno piena capacità ed autonomia negoziale nell'ambito dei propri fini istituzionali previsti nel PTOF, fatte salve le limitazioni previste nel D.A. 7753/2018 e dalla normativa vigente.

Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti di cui all'art. 45 comma 2 lett a) del D. 129/2018 come recepito dal D.A. n.7753/2018 per lo svolgimento da parte del Dirigente scolastico dell'attività negoziale e secondo i principi fondamentali stabiliti dal D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 2

Principi delle attività negoziali

Il Dirigente Scolastico esercita il potere negoziale garantendo il rispetto dei seguenti principi previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016:

- efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione e raffronto tra risultati conseguiti ed obiettivi programmati);
- tempestività (i procedimenti, una volta iniziati, devono concludersi con provvedimenti espliciti, entro un tempo predeterminato);
- correttezza (l'attività della pubblica amministrazione deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del *neminem laedere* art.2043c.c.);
- trasparenza e pubblicità (obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e controllabile all'esterno il proprio operato, contribuendo in sintesi a rendere conoscibile l'azione amministrativa) rotazione degli inviti e degli affidamenti, (divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento al fine di evitare il consolidamento di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico).

ARTICOLO 3

Limiti delle attività negoziali

Nell'ambito dell'autonomia negoziale il Dirigente Scolastico chiede la preventiva autorizzazione del Consiglio di Istituto nei casi individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 45 relativi:

- all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica;
- all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- alla partecipazione dell'Istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, Enti, Università, soggetti pubblici o privati;
- alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle

determinazioni a contrarre adottate dal dirigente scolastico per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria.

ARTICOLO 4

Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro D.A. 7753/2018 art. 45, c. 2, lett. a)

Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono effettuati nell'ambito dei budget previsti nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. Ai fini dell'individuazione della tipologia di procedura da espletare, è fondamentale che il calcolo del valore dell'affidamento sia svolto con le modalità prescritte dalla normativa, con particolare riferimento all'art. 35 del D.lgs. 50/2016.

Il Dirigente Scolastico a norma dell'art. 3 e 26 del D.lgs 50/2016 assume la qualifica di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione delle procedure negoziate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti comprese quelle del presente regolamento. Fatta salva la facoltà del Dirigente scolastico di attivare procedure ordinarie, per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria saranno espletate le seguenti procedure:

- **I FASCIA** Per affidamenti lavori, servizi e forniture il cui importo sia inferiore o pari a € 5.000,00 esclusa IVA si applica la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) senza consultazione di almeno 2 operatori economici.
- **II FASCIA** Per affidamenti lavori, servizi e forniture il cui importo sia superiore a € 5.000,00 esclusa IVA e inferiore o pari a € 10.000,00 esclusa IVA si applicherà la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) previa consultazione di almeno 2 (due) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
- **III FASCIA**
 - a) Per affidamenti lavori, servizi e forniture il cui importo sia superiore a € 10.000,00 esclusa IVA e inferiore ad € 40.000,00 esclusa IVA si applicherà la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) previa consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
 - b) Per affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 esclusa IVA euro e inferiore a € 144.000,00 esclusa IVA si procederà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) mediante procedura negoziata previa consultazione, di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi dell'art. 30 c. 1 D.L.gs 50/2016.
 - c) Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 esclusa IVA e inferiori a € 150.000,00 esclusa IVA si procederà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 (dieci) operatori economici. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 5

Criteria per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali di cui al comma 2, dell'art.45 del D.A.7753/2018.

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2017, pur essendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la regola generale, si potrà applicare il criterio del minor prezzo nei seguenti casi:

- a) in tutti i casi di affidamento diretto di cui alla lettera a), comma 2, art 36 del D.Lgs 50/2016;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni siano definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di 144.000,00 euro, come fissata dall'art. 35 D.lgs. 50/2017, solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

ARTICOLO 6

Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività

Il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) fa riferimento ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività.

- Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l'interpretazione nonché uno schema di regolamento.
- Dopo l'approvazione del Piano triennale dell'offerta Formativa, il Dirigente scolastico individua le attività per le quali, dopo avere verificato l'impossibilità di ricorrere, mediante interpellanti interni, al personale in servizio disponibile e provvisto delle necessarie competenze, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all'albo della Scuola – sezione "Amministrazione trasparente".
- Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell'ambito del PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma Annuale.
- Se oggetto dell'incarico è l'espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38.

Gli Avvisi

1. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si dovranno stipulare.
2. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - l'oggetto della prestazione;
 - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
4. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.

5. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - Titolo di studio specifico per la prestazione richiesta;
 - Titoli culturali e professionali coerenti con il titolo di accesso e la prestazione richiesta;
 - Curriculum professionale attestante esperienze pregresse, positivamente valutate, nello stesso campo o in altri affini, maturate in altre istituzioni, in associazioni no-profit, ecc.
6. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
 - livello di qualificazione professionale e scientifica;
 - eventuali precedenti esperienze didattiche realizzate nelle scuole positivamente.
7. Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita Commissione, composta da docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.
8. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire, in sede di avviso pubblico, il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno per ogni unità oraria di lezione e, comunque, nel limite della misura massima prevista per l'attività aggiuntiva d'insegnamento dal CCNL comparto scuola. Per prestazioni diverse dalla docenza, il compenso per l'esperto esterno potrà avere come riferimento le tabelle fissate dall'ordine professionale di appartenenza dell'esperto o, comunque, i parametri fissati dalla normativa vigente per le specifiche prestazioni professionali richieste.
9. Per particolari prestazioni, il Dirigente scolastico può prevedere un compenso forfetario qualora ravvisi maggiore convenienza per l'Amministrazione.
10. In ogni caso il compenso è definito per negoziazione tra le parti, sempre nei limiti massimi fissati dalle norme di cui ai commi precedenti.

Gli Avvisi per Manifestazione d'interesse

Gli avvisi per Manifestazione d'interesse saranno posti in essere esclusivamente per la ricerca di esperti o Enti di Formazione certificati che manifestino interesse all'affidamento di eventuale conferimento di incarico di prestazione professionale occasionale e non continuativa.

di formazione di cui alla normativa vigente e saranno individuati, senza la predisposizione di graduatorie, tramite Elenchi dai quali a rotazione saranno individuati gli Esperti o gli Enti Formatori secondo i seguenti criteri:

- a. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- b. correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi dell'attività formativa e di consulenza per i quali è richiesto l'intervento;
- c. precedenti esperienze professionali maturate nel settore oggetto dell'incarico.

Partecipazione a progetti internazionali

La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nell'ambito del PTOF. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi

internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di Istituto. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche.

ARTICOLO 7

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c. 2 lettera b) – Contratti di sponsorizzazione

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. art. 45 c. 2 lettera b), nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. I contratti di sponsorizzazione devono essere finalizzati a sostenere, in tutto o in parte, specifiche attività promosse e realizzate dalla Scuola. Essi non devono prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni o servizi da parte degli alunni e delle loro famiglie, del personale scolastico e delle loro famiglie, della Scuola stessa.
2. La scuola rende pubblici i dati dello sponsor.
3. La durata del contratto è determinata di volta in volta per periodi ben definiti e comunque non superiori alla durata annuale. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.
4. In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
5. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola o che svolgano attività concorrente con la scuola;
6. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.

ARTICOLO 8

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2 lettera d) Utilizzazione da parte di soggetti terzi di beni o locali scolastici appartenenti all'Istituzione o in uso alla medesima.

1. La concessione in uso dei locali scolastici è finalizzata a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
2. E', pertanto, esclusa qualsiasi concessione a società e soggetti che per attività abbiano scopo di lucro.
3. E', altresì, esclusa la possibilità di concederli in uso a singoli soggetti o comunque a gruppi che non siano costituiti in associazione tra loro da almeno un anno ed i cui fini statutari non siano coerenti con l'azione di promozione culturale, sociale, civile.
4. L'utilizzazione dei locali scolastici e delle strutture è autorizzata dal Dirigente Scolastico in orari non coincidenti con le attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed ogni altra attività e manifestazione promosse direttamente dalla scuola;
5. Il Dirigente scolastico stipula apposita convenzione che, a garanzia di esigenze ed interessi della scuola, dovrà contenere:
 - la decorrenza e la durata della concessione, che comunque non può essere superiore alla durata dell'anno scolastico di riferimento;

- la clausola che non è previsto il rinnovo tacito;
 - i tempi e i modi di utilizzo dei locali e delle strutture;
 - l'elenco dei materiali e delle attrezzature concessi in uso, con indicazione delle quantità e dello stato di conservazione;
 - gli obblighi del contraente, tra cui quelli inerenti la vigilanza e la tutela dei locali dei beni in esso contenuti, la pulizia e l'igiene dei locali utilizzati;
 - specifiche clausole di salvaguardia;
 - le modalità di verifica della convenzione.
6. Qualora in sede di verifica, in contraddittorio con il concessionario, si determinasse il mancato rispetto delle condizioni di concessione in uso, il Dirigente scolastico può sospendere la fruizione sino all'immediato ripristino delle garanzie definite dalla convenzione. Il Consiglio d'Istituto è chiamato a deliberare in caso di sospensione definitiva della concessione in uso.

ARTICOLO 9

Contratti di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi

L'Istituzione Scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.

I collegamenti saranno relativi a siti di altre Istituzioni Scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell'Istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.

ARTICOLO 10

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

ARTICOLO 11

Pubblicità

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'istituto, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.

DELIBERATO dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Immacolata Cairo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse